



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

N. di prot.

N. 26 Reg. Del.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "Approvazione nuovo Regolamento per la progettazione delle OO.PP. e degli atti di pianificazione".

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio _____
 Competenze _____
 Cod. _____ Cap. _____
 Art. _____
 Spese per _____

 Somma stanziata L. _____
 Aggiunta per storni L. _____
 L. _____
 Dedotta per storni L. _____
 L. _____
 Impegni assunti L. _____
 Fondo disponibile L. _____

Visto ed iscritto al n. _____
 del Cap. _____ Art. _____ nel partitario
 uscita di competenza di L. _____
 Addi _____ 2002

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, a norma dello art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L.142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di
 Lire _____
 Il Responsabile

L'anno duemilaedue addi 13
 del mese di Febbraio
 alle ore 13.30 nella Casa comunale e nella consueta sala
 delle adunanze, in seguito ad inviti di convocazione, si è riunita la Giunta
 Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Sig. Santo Trovato e con
 l'intervento dei Signori:

- 1) Sig. Pulvirenti Salvatore
- 2) Sig. Russo Michele
- 3) Sig. Sciuto Giuseppe
- 4) Sig. Calvagno Mario
- 5) Sig. Bottino Mortaza
- 6) Sig. Seminerio Lorenzo Innocenzo

Non sono intervenuti gli assessori (*):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

Assiste il Segretario del Comune Sig. Dott. Scarcella Vincenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che
 copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
 Pretorio dal 17 FEB. 2002 3 MAR. 2002
 Certifica inoltre che non risulta prodotta all'Ufficio comunale
 alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta li, 6 MAR. 2002
 Il Segretario Comunale
 (Medi allegato)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'unita proposta di delibera all'oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento per la progettazione delle OO.PP. e degli atti di pianificazione";

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge;

Visto, in particolare il parere espresso dal Segretario Generale: " Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 del D.Legs. 267/2000;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: " Approvazione Regolamento per la progettazione delle OO.PP. e degli atti di pianificazione.";

Dare atto che è stato approvato il Bilancio 2001 con delibera del C.S. n° 53 del 23/03/2001 e che l'Ente applica l'esercizio provvisorio per l'anno 2002 in dodicesimi ai sensi dell'art. 5 comma 3 e 1 del D.Legs. 77/95.



OGGETTO

de

1/10

all

ELENCO

li

L'UFF

D

Esan

12

Date



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE _____

UFFICIO _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per le progetti sigillate delle OO.PP e degli atti di manifestazione.

ELENCO ALLEGATI: _____

li _____

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Da inserire nell'ordine del giorno _____

IL SINDACO
[Signature]

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale nell'adunanza del

13/02/2002 con deliberazione n° 26 ore 13.30

Data _____ IL SEGRETARIO GENERALE _____

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

_____ L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

[Signature] [Signature]
Data 07/02/02

IL RESPONSABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[Signature]
Data 07/02/02

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

[Signature]
Data 07/02/02

IL RESPONSABILE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, esprime parere favorevole per consulenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 267/2000

Data 11/2/2002 IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

£ _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata £ _____

Variazioni in aumento £ _____

Variazione in diminuzione £ _____

Stanziamiento aggiornato £ _____

Somme già impegnate £ _____

SOMMA DISPONIBILE £ _____
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____

I CAPI SETTORI URBANISTICA E LL.PP.

Premesso che:

- con deliberazione n. 77 del 6.12.1996 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la progettazione delle opere pubbliche ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/93;
- con l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98 sono state recepite nell'ordinamento della Regione Siciliana alcune norme della L. n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- tra le norme recepite figura l'art. 6, comma 13, della L. n. 127/97, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 18 della L. n. 109/94 con altri commi, successivamente ancora sostituiti dall'art. 13, comma 4, della L. n. 144/99 con quelli di seguito riportati:

«1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbia redatto».

- con determinazione n. 43 del 25.9.2000 l'Autorità per la Vigilanza nei Lavori Pubblici ha chiarito le modalità per una corretta interpretazione ed applicazione di quanto disposto dall'art. 18 della L. n. 109/94;

Ritenuto che:

- ai fini dell'efficacia della richiamata normativa non rileva il contenuto della circolare dell'Assessorato Regionale EE.LL. n. 2 del 29.1.1999, in ordine all'affermata non applicabilità in Sicilia del comma 13 dell'articolo 6 della L. n. 127/97, che ha sostituito il comma 1 dell'articolo 18 della L. n. 109/94, in quanto il puntuale e preciso recepimento della normativa statale operato con la L.R. n. 23/98 non può essere sovvertito dall'interpretazione degli uffici regionale esposta nella predetta circolare che, in ogni caso, non costituisce una particolare figura di atto normativo nel sistema del nostro ordinamento, ma riveste soltanto il carattere di norma interna, che può considerarsi norma giuridica soltanto per l'amministrazione dalla quale promana e non già per l'ordinamento generale, rispetto al quale gli enti locali sono soggetti autonomi con propri ordinamenti normativi ed in grado di interpretare le leggi;

Considerato che:

- per effetto delle citate disposizioni normative si rende necessario modificare il regolamento precedentemente adottato con riferimento alla previgente legislazione;
- a tal fine il Capo Settore LL.PP. ed il Capo Settore Urbanistica hanno redatto l'allegata proposta di nuovo regolamento in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

Rilevato che il presente atto è di competenza dell'organo di governo dell'Amministrazione Comunale (GIUNTA), trattandosi di regolamento attinente l'autonomia organizzativa e contabile

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Proposte di
ALLEGATO "A" ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. _____ del
_____ AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE
PUBBLICHE E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE.-

I RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE. _____

li, *12/02*
IL CAPO SETTORE URBANISTICA
(Ing. S. Di Stefano)

IL CAPO SETTORE LL.PP.
(Arch. Santo Giuliano)

12/02
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
favorevole

li, *12/02*

IL CAPO SETTORE FINANZE

30/3

N.3



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

SETTORI
LL.PP. MANUTENZIONE - PARCHI E GIARDINI - URBANISTICA

Allegato alla Delibera di G.M. n. 26 del 13/02/2002

REGOLAMENTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE
DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

**E PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109**

(Definitivamente concordato)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1.1 - *Oggetto del regolamento*
- Art. 1.2 - *Definizione delle prestazioni*
- Art. 1.3 - *Incentivi*
- Art. 1.4 - *Conferimento degli incarichi*

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

- Art. 2.1 - *Ripartizione verticale*
- Art. 2.2 - *Prestazioni parziali*
- Art. 2.3 - *Ripartizione orizzontale*
- Art. 2.4 - *Incarichi collegiali con professionisti esterni*
- Art. 2.5 - *Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti*

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

- Art. 3.1 - *Termini per le prestazioni*
- Art. 3.2 - *Ritardato adempimento delle prestazioni*
- Art. 3.3 - *Termini per la liquidazione degli incentivi relativi alle opere pubbliche*
- Art. 3.4 - *Termini per la liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione*
- Art. 3.5 - *Termini di chiusura per la liquidazione degli incentivi*

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 4.1 - *Sottoscrizione degli elaborati*
- Art. 4.2 - *Utilizzazione degli elaborati*
- Art. 4.3 - *Prestazioni professionali specialistiche*

CAPO V - ALTRI ONERI

- Art. 5.1 - *Spese*
- Art. 5.2 - *Oneri per l'iscrizione agli albi professionali*
- Art. 5.3 - *Oneri per la copertura assicurativa*
- Art. 5.4 - *Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione*

CAPO VI - NORME FINALI

- Art. 6.1 - *Applicazione del regolamento agli incentivi pregressi e a quelli futuri*
- Art. 6.2 - *Entrata in vigore del regolamento*

1.
19
co
2.
op
C
18

1.
og
2.
del
3.
pre
cui
eff
4.
le s
5.
iniz
pub
pro
are
gen
6. I
piar
il pr

1. P
secc
dell'
prev
dell'
2. P
delle
publ
disp
appl
3. G
sede

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1.1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, come recepiti nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3, della L.R. n. 23/98.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione delle opere pubbliche e degli atti di pianificazione al personale tecnico dipendente dell'Amministrazione Comunale, nonché i criteri e le modalità di ripartizione e liquidazione degli incentivi, previsti dall'articolo 18 della legge citata, in relazione alle prestazioni svolte, in tutto o in parte, dal predetto personale.

Art. 1.2 - Definizione delle prestazioni

1. Per progetto di opera pubblica si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione della vigente normativa sui lavori pubblici.
2. Per progetti preliminare, di massima ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte all'articolo 5-bis della L.R. n. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per gli interventi manutentivi o con carattere d'urgenza può prescindersi dalla distinzione tra progetto preliminare, di massima ed esecutivo, facendo riferimento ad un unico livello di progettazione esecutiva, cui consegue l'espletamento della gara di appalto, secondo criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
5. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i programmi integrati di recupero e/o riqualificazione di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona ed i programmi costruttivi per l'edilizia economico-popolare, i piani particolareggiati per l'utilizzazione delle aree cimiteriali e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.
6. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 1.3 - Incentivi

1. Per le opere pubbliche gli incentivi da erogare al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, sono calcolati nella misura dell'1,5 per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Per gli atti di pianificazione i predetti incentivi sono calcolati nella misura del 30 per cento dell'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, dell'1 dicembre 1969, n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.
3. Gli incentivi non sono soggetti ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificino dei ribassi o in sede di esecuzione si verificino aumenti o diminuzioni dei lavori. Detti incentivi saranno tuttavia previsti

autonomamente per eventuali progetti di variante non scaturenti da errori di progettazione.

4. Le somme occorrenti per gli incentivi sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ed assegnate ad apposita voce del bilancio.

Art. 1.4 - Conferimento degli incarichi

1. L'incarico al personale tecnico dipendente dell'Amministrazione Comunale della progettazione di un'opera pubblica o di un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, è affidato con determinazione del Dirigente del Settore, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione mediante il bilancio programmatico ed i piani esecutivi di gestione o con altri atti di indirizzo.
2. Qualora il Dirigente del Settore sia direttamente interessato all'affidamento come progettista, l'incarico della progettazione è affidato con determinazione del Sindaco.
3. Il Dirigente del Settore, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione.
4. L'individuazione del progettista o dei progettisti è effettuata tra il personale tecnico in servizio presso l'Amministrazione Comunale, secondo il criterio della limitatezza del cumulo degli incarichi ed in base alla specifica competenza dei dipendenti. Fermi restando i limiti di competenza professionale del personale tecnico interessato, dovrà comunque essere garantita un'omogenea ripartizione degli incarichi che tenga conto della rilevanza degli stessi sotto il profilo tecnico ed economico anche al fine di assicurare l'arricchimento professionale dei dipendenti.
5. Con la determinazione d'incarico è impegnata la somma corrispondente agli incentivi alla progettazione, perché essa venga corrisposta, secondo le modalità appresso indicate, non appena il progetto di opera pubblica sia stato approvato dall'organo competente o nei termini appositamente stabiliti qualora trattasi di atto di pianificazione.
6. Con la stessa determinazione è impegnata l'eventuale somma occorrente per le spese di redazione del progetto, che deve essere resa disponibile all'inizio dell'attività di progettazione, nonché fissati i termini di consegna del progetto. Col medesimo atto è impegnata l'eventuale somma occorrente per lavoro straordinario e quant'altro, finalizzati al raggiungimento dell'obbiettivo nei termini prefissati dall'Amministrazione.
7. Relativamente alle opere pubbliche il designato progettista, ovvero il gruppo di progettazione, assumerà di norma la direzione dei lavori dell'opera progettata, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione. Per tale finalità, il Dirigente del Settore può autorizzare la prestazione di lavoro straordinario al dipendente che per esigenze connesse all'incarico affidatogli deve svolgere il proprio mandato al di fuori dell'orario di ufficio, utilizzando a tal fine le somme appositamente previste in progetto.
8. Nel caso in cui il personale incaricato sia in servizio part-time saranno impegnate, ai fini di cui ai precedenti commi 6 e 7, le eventuali somme per lavoro supplementare.
9. Relativamente agli atti di pianificazione, l'incarico può essere svolto anche al di fuori dell'orario di lavoro; tuttavia le ore straordinarie saranno retribuite, solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità ed i limiti stabiliti a qualsiasi titolo con apposita disposizione amministrativa.
10. L'espletamento degli incarichi di cui al presente Regolamento comporta il riconoscimento delle conoscenze plurispecialistiche della materia, a mezzo di apposita attestazione da valere come titolo anche ai fini di eventuali progressioni all'interno dell'Ente, la cui valenza sarà quantificata nei relativi regolamenti.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 2.1 - Ripartizione verticale

La ripartizione verticale degli incentivi per la progettazione di opere pubbliche, con riferimento ai singoli livelli progettuali, è effettuata secondo la seguente tabella:

Ripartizione verticale in relazione ai livelli di progettazione			
tipologia lavori	Livelli di progettazione		
	preliminare	di massima	esecutiva
Lavori di Nuova realizzazione	0,30	0,50	0,70
Interventi Manutentivi o urgenti	//	//	1,50

2. L'eventuale ripartizione verticale degli incentivi per la redazione degli atti di pianificazione è stabilita con la determinazione di cui all'articolo 1.4, comma 1 o 2.

Art. 2.2 - Prestazioni parziali

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, la quota degli incentivi da calcolarsi sul 1,5 per cento è la seguente:

- a) solo progetto preliminare: 0,50;
- b) solo progetto di massima: 0,75;
- c) solo progetto esecutivo: 1,00.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora l'incarico venga ampliato o esteso in modo che allo stesso personale tecnico sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi degli articoli 2.4 e 2.5; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o già ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero sono soggette a conguaglio.

Art. 2.3 - Ripartizione orizzontale

1. La ripartizione degli incentivi relativi al progetto preliminare di opere pubbliche, pari allo 0,30 dell'importo dei lavori, sarà effettuato con atto Dirigenziale, secondo i seguenti criteri:

A - OPERE PUBBLICHE:	20 %;
A.1 Dirigente del Settore:	25 %;
A.2 Responsabile del procedimento:	50 %;
A.3 Progettista/i:	

- A.4 Altro personale partecipante al progetto: 5 %;
2. La ripartizione degli incentivi relativi al progetto di massima di opere pubbliche, pari allo 0,50 dell'importo dei lavori, sarà effettuato con atto Dirigenziale, secondo i seguenti criteri:
- | | |
|---|-------|
| A.1 Dirigente del Settore: | 10 %; |
| A.2 Responsabile del procedimento: | 20 %; |
| A.3 Progettista/i: | 65 %; |
| A.4 Altro personale partecipante al progetto: | 5 %; |
3. La ripartizione degli incentivi relativi al progetto esecutivo di opere pubbliche, pari allo 0,70 dell'importo dei lavori, sarà effettuato con atto Dirigenziale, secondo i seguenti criteri:
- | | |
|--|-------|
| A.1 Dirigente del Settore: | 10 %; |
| A.2 Responsabile del procedimento: | 10 %; |
| A.3 Progettista/i: | 35 %; |
| A.4 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione | 2 %; |
| A.5 Direttore/i Lavori | 35 %; |
| A.6 Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva: | 2 %; |
| A.7 Collaudatore Statico: | 2 %; |
| A.8 Collaudatore tecnico-amministrativo: | 2 %; |
| A.9 Altro personale partecipante al progetto: | 2 %; |
4. Nella eventualità del contemporaneo espletamento dell'incarico di progettazione dei livelli "massima" ed "esecutivo", verrà adottato il criterio di cui al precedente punto 3.
5. In assenza dei collaboratori di cui al comma 1 e 2 lettera A.4 e comma 3, lettera A.9, la relativa quota è ripartita in parti uguali tra gli altri soggetti ivi indicati.
6. La ripartizione dell'importo degli incentivi relativi agli atti di pianificazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- | | |
|-----------------------------------|-------|
| B.1 Dirigente del Settore | 10 %; |
| B.2 Responsabile del Procedimento | 10 %; |
| B.3 Progettista/i | 65 %; |
| B.4 Collaboratori | 15 %; |
7. I destinatari dell'incentivo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto al comma 1, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
8. In assenza dei collaboratori di cui al comma 6, lettera B.4, la relativa quota è ripartita in parti uguali tra gli altri soggetti ivi indicati.
9. Qualora una o più funzioni siano assunte dallo stesso soggetto le singole quote di competenza sono cumulate.
10. Nel caso di affidamento a personale esterno all'Amministrazione dell'incarico di coordinatore per la sicurezza o di collaudatore le relative quote di incentivo costituiscono economie.

1. Nel caso di affidamento a personale esterno all'Amministrazione dell'incarico di progettazione e direzione lavori o di redazione degli atti di pianificazione l'incentivo spettante al personale interno è ridotto allo 0,50% dell'importo dei lavori posto a base di gara ovvero al 10% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione ed è così ripartito:

A - OPERE PUBBLICHE:	35	%;
A.1 Dirigente del Settore	35	%;
A.2 Responsabile del Procedimento	30	%;
A.3 Collaboratori		
B - ATTI DI PIANIFICAZIONE:	35	%;
B.1 Dirigente del Settore	35	%;
B.2 Responsabile del Procedimento	30	%;
B.3 Collaboratori		

12. Nel caso di esclusive prestazioni specialistiche da parte di personale interno, quali piani di sicurezza, non compresi nel progetto affidato all'esterno, verrà destinata al personale che espleta l'attività specialistica una indennità pari 0,50%, per il coordinamento sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Art. 2.4 - Incarichi collegiali con professionisti esterni

1. Sono ammessi incarichi collegiali di progettazione e/o direzione dei lavori congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e a professionisti esterni.
2. In deroga all'articolo 7 della legge 2 marzo 1949, n. 143, all'articolo 1 della legge 2 marzo 1949 n. 144, all'articolo 6, commi secondo e terzo, della legge 1° luglio 1977, n. 404 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.
3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni gli incentivi per la progettazione sono ridotti all'1,20 per cento dell'importo dei lavori posto a base di gara ovvero al 25 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti e i riferimenti previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente comma.

Art. 2.5 - Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti

1. Sono ammessi incarichi collegiali di progettazione e/o direzione dei lavori congiuntamente all'ufficio tecnico dell'amministrazione e ad uno o più d'uno degli uffici tecnici di altre amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.
2. Qualora l'opera pubblica da progettare o l'atto di pianificazione da redigere siano di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, gli incentivi per la progettazione o la pianificazione devono essere accantonati per quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni locali partecipanti, in base alla convenzione o, nel silenzio di questa, in proporzione al numero degli abitanti di ciascun ente locale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'affidamento; ogni quota così determinata è aumentata di un quarto; qualora una o più d'una delle amministrazioni partecipanti abbia disposizioni interne incompatibili col presente comma, o in ogni caso non conforme al principio di reciprocità, la quota di fondo di competenza di questa amministrazione, aumentata di un

quarto, è devoluta esclusivamente ai propri dipendenti e ripartita ai sensi del regolamento.

3. Qualora l'opera pubblica, ovvero l'atto di pianificazione, siano di pertinenza esclusiva di questa amministrazione, il fondo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questa amministrazione.

5. Qualora l'opera pubblica, ovvero l'atto di pianificazione, sia di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questa amministrazione, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultima e utilizzati dall'ufficio tecnico per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

CAPO III - TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 3.1 - *Termini per le prestazioni*

1. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto.

2. Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dall'organo che ha disposto l'affidamento.

3. I termini sono computati in giorni naturali consecutivi e decorrono sempre dalla data di comunicazione al Responsabile del procedimento del conferimento dell'incarico, ovvero, se successive, dalla data nella quale sono venute meno eventuali condizioni che rendevano inattuabile l'incarico o dalla data in cui si verifica la disponibilità della documentazione preliminare necessaria per procedere all'esecuzione delle prestazioni.

4. Il Responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 3.2 - *Ritardato adempimento delle prestazioni*

1. Nell'atto di conferimento dell'incarico possono essere previste penalità da applicare, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, nella misura massima dell'1 per cento della quota relativa alla singola prestazione, se frazionabile ai sensi del regolamento, per ogni giorno di ritardo ed in ogni caso in misura inferiore al 50 per cento dell'importo degli incentivi da ripartire.

2. Nel caso di ritardi o omissioni che pregiudicano il finanziamento o determinano altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili dei ritardi o delle omissioni; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentiti il Dirigente del Settore e il Responsabile del procedimento.

3. Le penalità possono essere disapplicate solo con provvedimento motivato; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente ordinamento.

Art. 3.3 - *Termini per la liquidazione degli incentivi relativi alle opere pubbliche*

1. Gli importi relativi alle prestazioni di progettazione di lavori pubblici sono liquidati come segue:

a) per la quota riferita al progetto preliminare, entro 30 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione dell'atto di programmazione che recepisce il progetto;

b) per la quota riferita al progetto di massima o esecutivo, entro 30 giorni dal conseguimento di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta previsti dall'ordinamento, anche da parte di amministrazioni o organi esterni all'ente.

2. da
1. a)
b)
pia
c)
d)
2. cor
poi
des

1. i
orie
suc
2. (pro
legg
este
veri
succ
3. M
fasi,
men
del j
sosp

1. G
assur
confé
deoni
mede
2. Ol
Ordin

2. Gli importi relativi alle prestazioni di direzione dei lavori e collaudo sono liquidati entro 30 giorni dall'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.

Art. 3.4 - *Termini per la liquidazione degli incentivi relativi agli atti di pianificazione*

1. Gli importi relativi alle prestazioni di redazione degli atti di pianificazione, sono liquidati come segue:
 - a) per il 20 % entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico;
 - b) per il 30 % entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati previsti dalla vigente normativa per l'atto di pianificazione cui si riferisce l'incarico;
 - c) per il 30 % entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione;
 - d) per il restante 20 % entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto di pianificazione.
2. Diverse modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, possono essere stabilite, contestualmente al conferimento dell'incarico, in relazione ad atti di pianificazione di limitata entità sia in relazione alla porzione di territorio interessato, che in relazione al numero abitanti previsti per l'insediamento, se con destinazione residenziale, o alle superfici coperte, se con destinazioni diverse da quella residenziale.

Art. 3.5 - *Termini di chiusura per la liquidazione degli incentivi*

1. Qualora uno degli eventi di cui ai precedenti articoli 3.3 e 3.4, non si verifichi a causa di mutati orientamenti amministrativi o leggi sopravvenute, la liquidazione degli incentivi è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento.
2. Qualora uno degli eventi di cui ai precedenti articoli 3.3 e 3.4, non si verifichi a causa di un provvedimento giurisdizionale, della mancata approvazione da parte di altra autorità a ciò preposta per legge o di altro impedimento, sempre che queste cause non siano imputabili alla responsabilità del tecnico estensore o di altri destinatari degli incentivi, la liquidazione è disposta entro i 60 giorni successivi al verificarsi della causa di impedimento o, se questa non è accertabile con precisione, entro i 60 giorni successivi all'ultimazione della singola prestazione.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, qualora le prestazioni affidate non siano ancora concluse in tutte le loro fasi, l'amministrazione deve comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento se intenda o meno continuare nell'attuazione del progetto o del piano; nel silenzio dell'amministrazione il Responsabile del procedimento deve sollecitarne il pronunciamento e, perdurando il silenzio, l'incarico deve intendersi sospeso.

CAPO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 4.1 - *Sottoscrizione degli elaborati*

1. Gli elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, individuati nell'atto di conferimento di cui all'articolo 1.4, comma 4 e che, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione medesimi.
2. Oltre al timbro professionale, che indica il titolo, il nominativo e la qualifica del tecnico, l'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione, gli elaborati

devono riportare anche il timbro della struttura di appartenenza, secondo la vigente organizzazione degli uffici.

3. Per i tecnici diplomati, il cui albo o collegio non prevede il rilascio di timbro professionale a pubblici dipendenti, è dato timbrare con il timbro della struttura per cui è stata eseguita la prestazione.

Art. 4.2 - Utilizzazione degli elaborati

1. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.
2. L'amministrazione ha la facoltà, ricorrendone i presupposti di legge, di affidare ad altri i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato al proprio ufficio tecnico; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, i progettisti di questi ultimi non possono porre riserve, opposizioni o altri impedimenti all'utilizzazione degli elaborati già predisposti.
3. L'amministrazione ha altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di affidare al proprio ufficio tecnico i livelli progettuali successivi ad un livello già affidato ad altri; in tal caso, dovendo i livelli progettuali successivi essere coerenti con i livelli precedenti, l'ufficio tecnico deve attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.
4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 4.3 - Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di altri atti di programmazione, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.
2. Sono altresì estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche, in quanto non rientrano specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.
3. Sono infine estranei al regolamento i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 5.1 - Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il Responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.

Art. 5.2 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

1. Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, sono a carico dell'amministrazione.

2. Sono altresì a carico dell'amministrazione gli oneri previdenziali e assimilati, conseguenti l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali e dovuti in forza di legge, anche a organismi diversi, quali le Casse autonome, per i quali l'ordinamento preveda che siano a carico genericamente del committente.

3. In ogni caso gli obblighi a carico dell'amministrazione cessano qualora:

- a) il dipendente si dimetta o cessi dal servizio per qualsiasi motivo;
- b) il dipendente sia trasferito ad altra amministrazione;
- c) il dipendente perda i requisiti necessari allo svolgimento dell'attività di progettazione;
- d) per il dipendente si verifichi la decadenza o la destituzione dall'impiego per motivi disciplinari.

4. Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione, in quanto avente un rapporto di lavoro part-time, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono ripartiti con l'Amministrazione proporzionalmente all'entità del part-time.

Art. 5.3 – Oneri per la copertura assicurativa

1. Sono a carico dell'amministrazione gli oneri per l'eventuale stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, qualora si verifichi l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della legge n. 109 del 1994, disciplinante le modalità e i limiti della polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 17, comma 4, legge citata.

2. In caso di incarichi collegiali con professionisti esterni, i massimali dell'eventuale polizza possono essere ridotti fino alla metà, purché il professionista esterno sia munito a sua volta di polizza adeguata; in caso di incarichi collegiali con tecnici di altre amministrazioni, l'eventuale polizza è a carico dell'amministrazione nell'interesse della quale è redatto il progetto.

Art. 5.4 – Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione

1. Le somme erogate come incentivi alla progettazione comprendono:

- a) compenso netto spettante al lavoratore per l'attività di progettazione;
- b) imposte e tasse corrispondenti;
- c) quote di contributi a carico del lavoratore (C.p.d.e.l. e contributo obbligatorio al credito);

2. Dette somme non comprendono invece le quote di contributo a carico dell'ente datore di lavoro (Irap, C.p.d.e.l. e Inail).

CAPO VI – NORME FINALI**Art. 6.1 – Applicazione del regolamento agli incentivi pregressi e a quelli futuri**

1. Per le prestazioni contemplate dal presente regolamento ed effettuate nel periodo di vigenza dell'art. 18 della L. n. 109/94 la ripartizione dei compensi è effettuata in parti uguali fra i componenti dell'Ufficio in relazione alle qualifiche di appartenenza, sulla base di apposita determinazione del Capo Settore competente.

2. Qualora le aliquote dell'1,5 per cento di cui all'articolo 1.3, comma 1, e del 30 per cento, di cui all'articolo 1.3, comma 2, del regolamento, fossero modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale di lavoro, o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento

del presente regolamento, questo continuerà a trovare applicazione anche con le nuove misure dell'incentivo.

Art. 6.2 - *Entrata in vigore del regolamento*

1. Il regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti attestano che il documento di cui sopra è stato affisso e pubblicato all'Albo pretorio dal 15 MAR 2002 al 30-03-02 S. Giovanni La Punta, il 17 APR 2002

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

d
d
g
V
V
V
C
d
1

2

P

1

2

dell'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 33 della Legge 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall'art. 2, comma 29, della legge 16 giugno 1998, n° 191 e dell'art. 35, comma 2bis, della legge 8 giugno 1990, n° 142;

Visto l'ordinamento amministrativo degli EE.LL. nella Regione Siciliana;

Visto il Verbale della Delegazione Trattante del 30/01/2002;

Visto il Verbale della Delegazione Trattante del 01/02/02;

Considerato che la Delegazione trattante ha preso atto dei pareri allegati alla proposta ed ha deliberato di adottare il regolamento con le seguenti prescrizioni:

1. Per le prestazioni contemplate dal presente regolamento ed effettuate nel periodo di vigenza dell'art. 18 della L. n. 109/94 " come sostituito dall'art. 6 della L.n. 127/97 e dall'art. 13 della L. n. 144/99 " la ripartizione dei compensi, ove non ancora corrisposti, è stabilita con apposita determinazione del Capo settore competente, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nel Capo II del presente regolamento, tenendo comunque conto dell'effettiva attività svolta dai componenti dell'Ufficio.
2. Che il ricorso al lavoro straordinario previsto All'Art. 1.4.6 venga limitato a circostanze eccezionali motivate da particolari esigenze dell'Amministrazione, senza carico dello stesso sul F.E.S., fermo restando la relativa disciplina in materia di rilevazione di presenze sul lavoro straordinario e di valutazione del dirigente del settore.

PROPONGONO ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa:

- Approvare il **REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.
 - Dare atto che il suddetto regolamento sostituisce integralmente quello precedentemente approvato con deliberazione n. 77 del 6.12.1996, con le seguenti prescrizioni:
1. Per le prestazioni contemplate dal presente regolamento ed effettuate nel periodo di vigenza dell'art. 18 della L. n. 109/94 " come sostituito dall'art. 6 della L.n. 127/97 e dall'art. 13 della L. n. 144/99 " la ripartizione dei compensi, ove non ancora corrisposti, è stabilita con apposita determinazione del Capo settore competente, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nel Capo II del presente regolamento, tenendo comunque conto dell'effettiva attività svolta dai componenti dell'Ufficio.
 2. Che il ricorso al lavoro straordinario previsto All'Art. 1.4.6 venga limitato a circostanze eccezionali motivate da particolari esigenze dell'Amministrazione, senza carico dello stesso sul F.E.S., fermo restando la relativa disciplina in materia di rilevazione di presenze sul lavoro straordinario e di valutazione del dirigente del settore.

PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI
1)	1)	1)
2)	2)	2)
3)	3)	3)
4)	4)	4)
5)	5)	5)
6)	6)	6)
7)	7)	7)


EVENTUALI ANNOTAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Il superiore provvedimento deliberativo prende il N° _____ della seduta _____
ore _____ che previa lettura viene sottoscritto come segue :

L'ASSESSORE ANZIANO
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE




I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE



Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO


IL SINDACO


IL SEGRETARIO COMUNALE


Non soggetta a controllo preventivo di legittimità -
Esecutiva 27 FEB, 2002 ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, come modificato dalla L.R. 23/97.

San Giovanni La Punta, li - 5 MAR, 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE


Trasmessa al Comitato Regionale di Controllo Sezione _____ in data _____
prot. n. _____ ricevuta il _____

San Giovanni La Punta, li _____

Approvata dal Comitato Regionale di controllo con decisione n. _____ del _____

San Giovanni La Punta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Esecutiva per decorrenza dei termini il _____ ai sensi del 6° comma art. 18 L.R. 44/91.

San Giovanni La Punta, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

**ALLA RESPONSABILE
UFFICIO PROTOCOLLO**

In riferimento alla delibera della Giunta Municipale n. 26 del 13 Febbraio 2002 getto: " Approvazione nuovo Regolamento per la progettazione delle OO.PP. e atti di pianificazione" si chiede di accertare se sono pervenuti reclami od izioni nel periodo intercorrente dal 17/02/2002 al 27/02/2002.

LA RESPONSABILE UFFICIO DELIBERE

Donabella Amico

SI ATTESTA

n ordine alla delibera di cui sopra, nel periodo dal 17/02/2002 al 27/02/2002, ono pervenuti a questo Ufficio Protocollo reclami od opposizioni contro la ta deliberazione.

LA RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]

Residenza Municipale, li 04 MAR. 2002



COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Fax (095) 7410717

Codice Fiscale 004537087

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 26 DEL 13-02-2002

ALL'OGGETTO: " Approvazione nuovo Regolamento per la progettazione delle OO.PP. e degli atti di pianificazione "

Il sottoscritto **MESSO COMUNALE** attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 17-02-2002 al 03-03-2002

Il sottoscritto **ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO** attesta che nel summenzionato periodo non sono pervenute opposizioni presso questo Ufficio Protocollo.

N° 188 R.P.

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

Giorgio Marchese

L'ADDETTO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]

A seguito delle suestese attestazioni, SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno festivo 17 FEB. 2002 successivo alla data di adozione, che vi è rimasta per giorni 15 consecutivi fino al 3 MAR. 2002 ai sensi dell'art.11 - I comma - della L.R. 3/12/1991 N. 44 e che non sono state prodotte opposizioni.-

Dalla Residenza Municipale, li 6 MAR. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

